



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. * del* - Prot. * Allegati 0
Anno 2026 tit. I cl. 13 fasc. 3

* n. e data della registrazione di protocollo sono riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

IL RETTORE

PREMESSO CHE con D.R. rep. n. 1036 del 7/06/2010 e s.m è stato approvato il Regolamento per le professoresse e i professori emeriti onorari;

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2026, prot. n. 261, recante "Requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come modificato dall'art. 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182";

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il predetto Regolamento ai sensi del succitato decreto ministeriale che prevede che le Università, nel rispetto della propria autonomia regolamentare, prevedano requisiti minimi che consentano di accrescere la rilevanza e il prestigio del titolo di professore e emerito e onorario;

CONSIDERATA altresì la necessità di predisporre un testo regolamentare unitario disciplinante le principali cerimonie accademiche dell'Ateneo, quali il conferimento della laurea honoris causa, del dottorato honoris causa, della laurea alla memoria e l'intitolazione di spazi, comprensivo altresì della disciplina relativa ai professori emeriti e onorari;

VISTE le delibere di Senato accademico (n. 111 del 23/06/2026) e di Consiglio di amministrazione (n. 178 del 24/06/2026)

DECRETA

Art. 1. di approvare il Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici comprensivo della disciplina relativa ai professori emeriti e onorari;

Art. 2. di modificare il Regolamento per le professoresse e i professori emeriti onorari;

Art. 3. di abrogare il regolamento per le professoresse e i professori emeriti e onorari emanato con D.R. rep. 1036 del 7/06/2010.

Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici

INDICE

Titolo I Norme per il conferimento del titolo di professoressa e di professore emeriti e onorari

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Proposta
- Art. 3 – Requisiti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- Art. 4 – Commissione esaminatrice
- Art. 5 – Attività di ricerca
- Art. 6 – Uso degli spazi di Ateneo
- Art. 7 – Attività didattica
- Art. 8 – Partecipazione agli organi
- Art. 9 – Consulta delle professoresse e dei professori emeriti e onorari
- Art. 10 – Decadenza

Titolo II Norme per il conferimento del titolo di Laurea e di Dottorato di ricerca honoris causa

- Art. 11 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 12 – Laurea honoris causa
- Art. 13 – Dottorato di ricerca honoris causa

Titolo III Norme per il conferimento del titolo di Laurea alla memoria e di Dottorato alla memoria

- Art. 14 – Conferimento della Laurea alla memoria
- Art. 15 – Riconoscimento alla memoria degli studi compiuti
- Art. 16 – Conferimento del Dottorato alla memoria

Titolo IV Norme per l'intitolazione di Aule, Laboratori, Musei, Biblioteche ed Edifici

- Art. 17 – Procedura per l'intitolazione

Titolo V Norme finali

- Art. 18 – Pubblicità del conferimento dei titoli
- Art. 19 – Abrogazioni ed entrata in vigore

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il conferimento dei titoli onorifici da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila in conformità alla normativa vigente e agli indirizzi statutari dell'Ateneo. Il Regolamento disciplina, in particolare, il conferimento dei titoli di Professoressa e Professore emerita/o e onoraria/o, delle Lauree e dei Dottorati *honoris causa*, delle Lauree alla memoria e l'intitolazione di spazi universitari a figure di riconosciuto prestigio, definendo le relative procedure istruttorie e deliberative, nonché i diritti e le prerogative connessi ai titoli conferiti.

Titolo I

Norme per il conferimento del titolo di professoressa e di professore emeriti e onorari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 1 – Oggetto e Finalità.

1. Il presente Titolo disciplina il conferimento del titolo di “professoressa emerita” o “professore emerito” e di “professoressa onoraria” o “professore onorario” in conformità a quanto disposto dall' art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. n.1592/1933 e dall'art.15, comma2, della Legge n.311/1958. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, assegnati esclusivamente a professoressse e professori ordinari che, ai sensi dei requisiti contenuti nel DM 261 del 2026 come articolati dal presente regolamento, abbiano

- a) contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica;
- b) assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) svolto incarichi scientifici;
- d) conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

2. Il presente titolo disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività delle professoressse e dei professori emeriti e onorari.

Art. 2 – Proposta

1. Il conferimento del titolo di “professoressa emerita” e “professore emerito” può essere proposto per le professoressse e i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o di cui siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno 20 anni di servizio in tale qualità, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Il conferimento del titolo di “professoressa onoraria” e “professore onorario” può essere proposto per le professoressse e i professori ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

2. La proposta potrà riguardare esclusivamente docenti che:

- a. non abbiano riportato condanne penali per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche passate in giudicato;
- b. non abbiano subito alcun provvedimento sanzionatorio più grave della censura per violazione delle norme di condotta e del codice etico;
- c. non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica;
- d. siano stati di ruolo presso l'Università degli Studi dell'Aquila negli ultimi dieci anni e siano in quiescenza da non oltre 12 mesi.

3. La proposta del conferimento del titolo è formulata da almeno due terzi dei professori e delle professoressse di prima fascia del Dipartimento a cui il professore o la professoressa afferiva al momento dell'uscita dal ruolo, previa acquisizione formale del consenso da parte del professore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

interessato, che potrà rinunciare in ogni momento interrompendo così l'iter di approvazione. L'intervento della rinuncia preclude la presentazione di una nuova proposta per lo stesso professore.

La proposta è approvata dal Consiglio in seduta plenaria con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

Il Consiglio di Dipartimento nomina un/una relatore/relatrice che ha il compito di sostenere la proposta nella commissione di Ateneo di cui al successivo art. 4.

Art. 3 – Requisiti

1. Al fine della verifica dei requisiti di cui al c. 1 dell'art. 1 i candidati e le candidate al titolo di Professoressa emerita/ Professore Emerito e di Professoressa onoraria/Professore devono soddisfare tutti i seguenti criteri intesi come criteri minimi:
 - I. Qualificata produzione scientifica, testimoniata da almeno tre dei seguenti titoli:
 - a. *Principal Investigator* di progetti scientifici internazionali o di progetti nazionali di elevata reputazione.
 - b. Partecipazione a Comitati Editoriali di riviste scientifiche e/o comitati scientifici di riconosciuta autorevolezza, oppure Guest Editor di numeri speciali di riviste internazionali.
 - c. Coordinatore/coordinatrice, organizzatore/organizzatrice di congressi nazionali ed internazionali e/o associazioni con finalità di promozione, divulgazione, coordinamento e svolgimento di attività di ricerca.
 - d. Coordinatore/Coordinatrice nazionale o internazionale di società scientifiche.
 - e. Aver ricevuto premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.
 - f. Partecipazione al Collegio dei docenti di corsi di dottorato
 - II. Cospicua produzione scientifica attestata dal possesso, all'atto del collocamento a riposo o in precedenza, dei requisiti necessari alla partecipazione quale candidato commissario alle commissioni concorsuali.
 - III. Elevata capacità di formare allieve e allievi che si sono dedicati alla carriera accademica e alla ricerca scientifica attestata dai colleghi e dalle colleghe proponenti.
 - IV. Riconosciuta capacità didattica, attestata da almeno uno dei seguenti titoli:
 - a. Elevata valutazione degli studenti e delle studentesse, rilevabile dai questionari almeno dell'ultimo quinquennio.
 - b. Autore/autrice di libri/dispense di supporto alla didattica erogata.
 - c. Titolare di attività didattiche superiori a quanto strettamente obbligatorio, rilevabile almeno nell'ultimo quinquennio.
 - d. Organizzazione di seminari extracurricolari riconosciuti ai fini della didattica
 - V. Riconosciuta capacità gestionale, testimoniata da almeno 2 dei seguenti titoli:
 - a. Rettore / Rettrice o Prorettore vicario / Prorettrice vicaria.
 - b. Direttore/Direttrice di Dipartimento o di centro, Preside o coordinatore/coordinatrice di dottorato.
 - c. Membro del Senato Accademico o del Consiglio di amministrazione per almeno un mandato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- d. Componente del Presidio di Qualità di Ateneo/Nucleo di Valutazione per almeno un mandato;
- e. Prorettore delegato / Prorettrice delegata / Referente del Rettore o della Rettrice per almeno un mandato.
- f. Presidente di CAD/Corso di Studio/Scuole di Specializzazione, / per almeno un mandato.
- g. Partecipazione a commissioni per il reclutamento di personale docente

Art. 4 Commissione esaminatrice

1.. Il Rettore o la Rettrice, ricevuta dal Consiglio di Dipartimento la proposta di conferimento del titolo, nomina una commissione di tre membri del Senato Accademico, composta da professoressse e professori di prima fascia, tutti non afferenti al dipartimento proponente, nella quale svolgerà le funzioni di presidente chi ha maggiore anzianità nel ruolo. La commissione è integrata dal relatore/relatrice designato/a dal Consiglio di Dipartimento, che partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto.

2. La Commissione esamina la documentazione prodotta dal Consiglio di Dipartimento, e verifica il possesso dei requisiti della persona proposta come specificati dal precedente art. 3. Formula dunque un parere di accettazione o respingimento della proposta, con motivazione scritta.

3. Il Senato Accademico acquisisce il parere non vincolante della commissione, ed accetta la proposta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, prima di trasmetterla al Ministro, oppure la respinge. Una proposta respinta non può essere presentata una seconda volta.

Art. 5. Attività di ricerca

Professoressse e professori emeriti ed onorari possono nei limiti previsti dall'ordinamento, continuare a svolgere le attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, nell'ambito del Dipartimento che ne ha proposto la nomina e a cui afferiscono e possono ricoprire l'incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati. In tal caso, la struttura di ricerca potrà fornire, compatibilmente con le disponibilità, idoneo supporto logistico al compimento delle proprie attività.

Art.6 – Uso degli spazi di Ateneo

I dipartimenti, nell'ambito delle disponibilità, individuano uno spazio comune destinato alle professoressse e ai professori emeriti ed onorari che ivi prestano attività didattica e di ricerca.

Le professoressse e i professori emeriti ed onorari hanno accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari ed alla casella di posta elettronica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 7 Attività didattica

Nei termini previsti dal regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, le professoresse e i professori emeriti ed onorari possono svolgere attività didattica con incarico di insegnamento a titolo gratuito conferito attraverso partecipazione a bandi interni. Possono far parte di commissioni di esami e di laurea in qualità di membro. Possono svolgere attività di docenza nei Corsi di Dottorato, previa delibera del relativo Collegio dei docenti, e far parte del Collegio medesimo senza diritto di voto.

Art. 8 - Partecipazione agli organi

Le professoresse e i professori emeriti ed onorari possono partecipare su invito e senza diritto di voto alle riunioni degli Organi della struttura dove svolgono l'attività didattica e scientifica.

Art. 9 - Consulta delle professoresse e dei professori emeriti e onorari

È istituita una Consulta di cui sono membri le professoresse e i professori emeriti ed onorari. Essa svolge funzioni consultive sulle tematiche della formazione e della ricerca. La Consulta è presieduta dal Rettore o dalla Rettrice. È prerogativa esclusiva del Rettore o della Rettrice provvedere alla convocazione, fissando l'ordine del giorno delle sedute.

Art. 10 Decadenza

Il/la professore/professoressa emerito/a o onorario/a decade ove si verifichino i casi di cui all'art. 2, c. 2 lett. a) o lett. b) del presente regolamento.

Titolo II

Norme per il conferimento del titolo di laurea e di dottorato di ricerca *honoris causa*

Art. 11 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di Laurea e Dottorato di ricerca *honoris causa* da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 12 - Laurea *honoris causa*

1. La Laurea *honoris causa* è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità di indubbio rilievo scientifico, culturale o sociale, chiaramente riconosciuto a livello pubblico nazionale o internazionale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum del corso di studio in cui si conferisce il titolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

2. Il conferimento di cui al presente regolamento può riguardare esclusivamente il titolo di laurea magistrale. Non è consentito il conferimento a chi sia già in possesso di una laurea magistrale, od equivalente, italiana sia ordinaria che ad honorem della stessa classe di laurea.
3. La proposta di conferimento della Laurea *honoris causa* è deliberata dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il corso di laurea magistrale che attribuisce il titolo, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei docenti aventi diritto al voto.
4. E' possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.
5. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale che si intende conferire, con l'indicazione della classe di afferenza, ed essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
6. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico.
7. Ciascun Dipartimento può avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.
8. L'Ateneo conferisce per ogni anno accademico un numero di Lauree *honoris causa* nei limiti stabiliti dal MUR.
9. Conferimenti di particolare interesse istituzionale per l'Università degli Studi dell'Aquila possono essere deliberati dal Senato Accademico su proposta del Rettore non più di una volta per ogni anno accademico.
10. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dalla struttura amministrativa competente al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.
11. Il Dipartimento proponente sostiene i costi di conferimento.

Art. 13 - Dottorato *honoris causa*

- 1 Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* può essere conferito a personalità che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, culturali e sociali, di rilievo nazionale e internazionale, chiaramente riconosciuti a livello pubblico e che abbiano contribuito in modo significativo al progresso scientifico delle discipline coerenti con il dottorato che viene conferito.
- 2 La proposta è avanzata dal Consiglio di Dipartimento individuato quale sede amministrativa del corso di dottorato, previo parere del Collegio dei Docenti dello stesso dottorato. Le delibere sono assunte a maggioranza dei 2/3 dei docenti aventi diritto al voto. Nel caso di dottorati in convenzione o dottorati internazionali, viene acquisito anche il parere degli enti partner.
- 3 La proposta è inviata al Senato Accademico, corredata da una dettagliata relazione sulle motivazioni per le quali è richiesto il conferimento del titolo (*laudatio*) e dal curriculum del candidato. Il Senato, a maggioranza assoluta dei componenti, conferisce il titolo di Dottore di Ricerca *honoris causa*.
La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dall'ufficio competente al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- Il Senato Accademico può deliberare per ciascun anno accademico una sola proposta di conferimento del titolo di dottore di ricerca *honoris causa*, per ciascun corso di dottorato
- 4 Il diploma di dottorato di ricerca *honoris causa* attribuisce tutti i diritti del dottorato ordinario, in quanto equiparato al titolo normalmente conseguito.

Titolo III

Norme per il conferimento del titolo di laurea alla memoria e di dottorato alla memoria

Art. 14

Conferimento della laurea alla memoria

1. La Laurea alla memoria può essere conferita alle studentesse e agli studenti universitari, iscritti ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico, deceduti durante il percorso di studio.
2. Possono richiedere il conferimento della Laurea alla memoria i familiari delle studentesse e degli studenti deceduti, inviandone richiesta al Consiglio del Corso di Laurea.
3. La Laurea alla memoria è conferita con delibera del Senato accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, previo parere del Consiglio del Corso di Laurea.
4. Il Consiglio di Dipartimento può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.
5. Per il conferimento della Laurea alla memoria non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

Art. 15

Riconoscimento alla memoria degli studi compiuti

1. Alle studentesse e agli studenti universitari, iscritti ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, deceduti prima del conseguimento del titolo, può essere rilasciato un riconoscimento alla memoria degli studi compiuti.
2. Possono richiedere il rilascio del riconoscimento di cui al comma 1 i familiari delle studentesse e degli studenti deceduti, inviandone richiesta al Consiglio del Corso di Laurea.
3. Il riconoscimento alla memoria degli studi compiuti è conferito con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento, previo parere del Consiglio del Corso di Laurea.

Art. 16

Conferimento del dottorato alla memoria

1. Il dottorato alla memoria può essere conferito ai dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato dell'Ateneo, deceduti prima del conseguimento del titolo;
2. Possono richiedere il conferimento del Dottorato alla memoria i familiari dei dottorandi deceduti, o i docenti del Collegio dei docenti inviandone richiesta al Coordinatore del dottorato;
3. Il dottorato alla memoria è conferito con delibera del Senato accademico, su proposta del Collegio dei docenti;
4. Il collegio dei docenti, può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

5. Per il conferimento del Dottorato alla memoria non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

Titolo IV

Norme per l'intitolazione di Aule, Laboratori, Musei Biblioteche e Edifici

Articolo 17

Procedura per l'intitolazione

1. L'Università o i singoli Dipartimenti possono intitolare Aule, Laboratori, Musei Biblioteche o Edifici a personalità scomparse di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile e alle vittime della mafia e del terrorismo, o a personalità che hanno contribuito al progresso scientifico e accademico dell'Ateneo.
2. La deliberazione è adottata dal Consiglio di Dipartimento cui pertiene il luogo del quale si chiede l'intitolazione, e deve indicare il nominativo della personalità cui deve essere intitolato il luogo e le relative motivazioni a sostegno della richiesta. La delibera deve contenere i dati anagrafici della persona scomparsa (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data della morte) e il testo dell'eventuale epigrafe che s'intende riportare sulla targa d'intitolazione. La proposta deve essere inviata al Senato accademico che l'approva a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La proposta di intitolazione di Aule, Laboratori, Musei, Biblioteche o Edifici può essere avanzata direttamente dal Rettore, qualora ricorrano particolari motivazioni di rilevanza istituzionale, scientifica, culturale, sociale o civile.
4. La proposta del Rettore deve contenere il nominativo della personalità cui si intende intitolare il luogo e le relative motivazioni, nonché i dati anagrafici della persona scomparsa (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data della morte) e il testo dell'eventuale epigrafe da riportare sulla targa di intitolazione.
5. La proposta è sottoposta al Senato Accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Titolo V

Norme finali

Articolo 18

Pubblicità del conferimento dei titoli

1. Gli uffici competenti procedono annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei titoli Onorifici riconosciuti dall'Università, dandone diffusione sul sito di Ateneo.
2. Per la consegna dei titoli onorifici o per l'intitolazione degli spazi può essere prevista una cerimonia pubblica, debitamente pubblicizzata tramite il sito di Ateneo e mediante comunicazione agli organi dell'informazione, organizzata dalla struttura amministrativa competente entro un anno dal conferimento del titolo o dall'intitolazione del luogo. Per il conferimento della Laurea e del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dottorato di Ricerca *honoris causa* la cerimonia, obbligatoriamente prevista, deve prevedere la *lectio magistralis* del/della premiato/a.

Articolo 19

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A far data dall'entrata in vigore è abrogato il Regolamento per le professoresse e o professori emeriti emanato con D.R. rep. n. 1036 del 7/06/2010.
2. Le istanze pervenute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento seguono la normativa previgente.

L'Aquila, 9/07/2026

Prof. Fabio Graziosi
RETTORE